



# COMUNE DI MONTEPRANDONE

(Provincia di Ascoli Piceno)

## Registro Generale n. 8

### ORDINANZA

n. 3 del 14-02-2023

**Oggetto: Disposizioni in materia di Pubblica Incolumità e Sicurezza Urbana in occasione del "Carnevale 2023".**

L'anno duemilaventitre addì quattordici del mese di febbraio,

#### **IL SINDACO**

**PREMESSO** che nel periodo di Carnevale sono frequenti episodi di malcostume che possono cagionare pericolo o danno a persone o a cose di proprietà pubblica o privata, turbando l'ordinato svolgimento della vita cittadina;

**VALUTATO** che negli anni scorsi molti cittadini hanno lamentato di essere stati vittime di un uso incontrollato di bombolette spray;

**CONSIDERATO** che si è altresì rilevato che in occasione delle festività carnevalistiche si è avuto un incremento esponenziale dell'imbrattamento con materiale vario ma prevalentemente derivante da bombolette spray di fabbricati e di monumenti;

**PRESO ATTO** che in Piazza dell'Unità nei giorni 19 e 21 febbraio 2023 si svolgerà l'usuale Festa di Carnevale che coinvolgerà centinaia di persone, in gran parte minori, il che impone rafforzare le misure di sicurezza a salvaguardia dell'incolumità delle persone e dell'Ordine e Sicurezza Pubblica;

**VALUTATO** inoltre che la vendita delle bevande alcoliche, consumate dagli acquirenti fuori dagli esercizi commerciali, contribuiscono ad alimentare problematiche di Ordine e Sicurezza Pubblica, e fenomeni di degrado urbano;

**RITENUTO** che l'abbandono a terra dei contenitori di vetro o di latta delle bevande sia integri che pericolosamente frantumati, possano costituire non solo fonte di pericolo per le persone che abitano o transitano in quelle aree ma contribuisce ad ingenerare una sensazione di degrado urbano;

**ATTESO** che anche la vendita e il conseguente utilizzo di bombolette spray schiuma carnevale, petardi di ogni genere e mazze e/o manganelli, possono essere motivo di disordini, nonché di nocimento alla salute delle persone;

**DATO ATTO** che, salvo le ipotesi di reato di cui agli artt. 581 (percosse), 582 (lesione personale), 635 (danneggiamento) e 660 (molestia o disturbo alle persone) del codice penale, i fatti suesposti possono costituire illeciti previsti dal codice della strada e dal T.U. delle leggi di Pubblica Sicurezza;

**ATTESO** che il periodo di Carnevale quest'anno si concluderà il 21 febbraio;

**CONSTATATA** per i motivi sopra adotti, l'urgente necessità , al fine di tutelare l'interesse generale della collettività alla quiete e alla sicurezza pubblica, nonché la libera fruibilità dei beni comuni, di adottare, nel rispetto della tradizione, idonee misure capaci di aumentare nei cittadini la percezione di sicurezza ed il rispetto delle regole di civile convivenza anche attraverso una costante attività di prevenzione e controllo del territorio;

**SENTITO** il Comandante della Polizia Locale;

**VISTO** l'art. 6 della Legge 24.07.2008 n. 125 "Conversione in legge, con modificazioni del D.L. 23.05.2008 n. 92 recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica";

**VISTO** l'art. 54, comma 4 e l'art. 7 bis del D.Lgs. n. 267/2000;

**VISTO** il Regolamento di Polizia Urbana e Civile Convivenza del Comune di Monteprandone,

#### **O R D I N A**

a far data dal **16 al 21 febbraio 2023**, di vietare **su tutto il territorio Comunale**:

- L'acquisto, l'utilizzo e la vendita sia negli esercizi in sede fissa che in forma ambulante, di bombolette spray emittenti sostanze imbrattanti e/o urticanti, **con esclusione delle bombolette contenenti stelle filanti**;
- La detenzione e l'utilizzo in luoghi pubblici o in luoghi aperti al pubblico di materie atte ad imbrattare e/o recare danno a persone, cose e beni;
- comportamenti, in luoghi pubblici e in luoghi aperti al pubblico, che possano turbare la tranquillità delle persone o creare situazioni di pericolo per la sicurezza delle persone o delle cose.

#### **O R D I N A altresì**

nelle giornate del **19 e 21 febbraio 2023** dalle ore **12:00** alle ore **20:00**, in occasione del **"Carnevale 2023"** che si terrà in questa **Piazza dell'Unità**, di vietare **all'interno dell'area interessata dalla manifestazione** l'introduzione di bevande alcoliche, o non alcoliche **in bottiglie di vetro e lattine**, nonché di vietare all'interno della medesima area l'introduzione ed il consumo di superalcolici cioè bevande con un quantitativo di etanolo superiore ai **21%** del volume totale.

Il consumo delle bevande alcoliche o non alcoliche sarà consentito esclusivamente in **bicchieri di carta o plastica**.

#### **AVVERTE**

- che i trasgressori, salve le più gravi fattispecie penali, civili od amministrative connesse o concorrenti anche con riferimento a quanto previsto dall'art. 650 del codice penale, saranno puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 ad € 500,00 prevista dall'art.7bis del D. Lgs. n. 267/2000, con pagamento in misura ridotta entro 60 giorni dalla contestazione o notificazione pari ad **€ 100,00** – oltre all'obbligo di cessare immediatamente il fatto illecito.
- Che nel caso di persone minorenni la sanzione amministrativa pecuniaria sarà applicata ai genitori o al genitore esercente la patria potestà.
- Che gli oggetti o strumenti utilizzati saranno confiscati.

#### **DISPONE**

che la presente Ordinanza venga comunicata:

- a tutta l'**utenza** mediante pubblicazione all'Albo Pretorio (per la durata di 15 giorni);
- al **5° Settore Polizia locale** per l'esecuzione della presente Ordinanza;
- agli **Organi di Polizia** aventi competenza sul territorio.

**AVVERTE** altresì

che ai sensi dell'articolo 3, 4° della legge L. 7 agosto 1990, n. 241 contenente "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" che il presente provvedimento è impugnabile con ricorso giurisdizionale avanti il TAR di Ancona entro il termine di sessanta giorni decorrenti dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza del presente atto da parte dei destinatari ovvero con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

**IL SINDACO**

Sergio Loggi

---

**ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE**

Della su estesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale on – line, ai sensi dell'art. 32 della legge 18/06/2009 n. 69, per 15 giorni consecutivi dal 14-02-2023 al 01-03-2023.

Li 14-02-2023

**IL SEGRETARIO GENERALE**

dott.ssa Maria Immacolata Casulli